

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 52

Adunanza 23 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE N. 3
AL PRGC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1955 - 322233/2002

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di La Loggia è caratterizzato dai seguenti dati essenziali:

- socioeconomici e urbanistici:
- superficie: 1.285 *ha* a carattere pianeggiante;
 - popolazione: 6.483 ab. (al 1999);
 - trend demografico: dopo una crescita sostenuta nel corso degli anni '70-'80 (4.836 ab. al 1971 e 5.418 ab. al 1981), si è pressochè stabilizzato negli ultimi anni (6.303 ab. al 1991 e 6.482 al 1998);
 - il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di 675 ettari appartenenti alla Classe I di capacità d'uso dei suoli e 257 appartenenti alla Classe II (pari, complessivamente, al 73% della superficie comunale), che ne denotano l'eccellente vocazione agricola;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Tangenziale Sud, dalla ex S.S. 20 (ora di competenza regionale) e dalla S.P. 145 di La Loggia;
 - idrologia e assetto idrogeologico: è lambito, ad ovest e a nord-ovest, lungo il confine con Carignano e Moncalieri, dal Fiume Po e, a nord-est, dal suo affluente Chisola. Rispetto a

tali corsi d'acqua, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;

- aree di interesse ambientale: la porzione del suo territorio posta a ridosso del Fiume Po è interessata dal Piano d'Area e dal PTO del Po;
 - fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del *Patto Territoriale Torino Sud* promosso dalla Città di Moncalieri;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 12-26826 del 15/03/1999;
- ha apportato a detto Piano 2 Varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/'77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 52 del 30/10/2002, il Progetto preliminare di Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/'77, che ha trasmesso alla Provincia, con nota n. 11085 del 25/11/2002 (pervenuta in data 26/11/2002), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 52/2002 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di consentire maggiori flessibilità di intervento all'interno dell'area produttiva "Pae1", al fine di evitare che le attività artigianali ed industriali in essa comprese, che hanno necessità di ampliarsi e di ammodernarsi, si rilocalizzino in nuove aree collocate anche al di fuori del territorio comunale. L'area normativa "Pae1", della superficie di circa 94.000 mq, è classificata tra le aree produttive esistenti, nelle quali sono ammessi dal PRGC vigente anche interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento;

Rilevato che la Variante in oggetto, allo scopo di conseguire gli obiettivi sopradescritti, prevede le seguenti modifiche normative:

di carattere generale

- il PRGC vigente, all'art. 12/7 disciplina gli *impianti di interesse pubblico*, disponendo che le cabine e i manufatti in genere, contenenti apparecchiature necessarie alla funzionalità degli impianti suddetti, siano riconosciuti quali volumi tecnici e, pertanto, prescindano dai parametri urbanistici di zona (destinazione, indice di edificabilità, ecc.). Tale facoltà viene estesa agli impianti tecnologici a servizio di attività produttive, "*.. laddove richiesti dalla normativa di settore o dagli Enti preposti alla loro verifica ..*";
- viene introdotta e normata, all'art. 20, la possibilità di trasferire capacità edificatoria. Tale facoltà è consentita unicamente nell'ambito della stessa area normativa (tra le diverse superfici fondiariale) o all'interno di Strumenti Urbanistici Esecutivi;

di carattere specifico (area "Pae1")

- viene incrementato il *rapporto di copertura* che passa dall'attuale 50% al 56%. Non viene modificato l'*indice fondiario*, che resta pari a 0,8 mq/mq;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/01/2003;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 18/12/2002;

Evidenziato che, con separato provvedimento, viene proposta un'osservazione in ordine alla necessità di dimostrare il rispetto dei limiti dimensionali imposti per le varianti parziali, anche con riferimento alle variazioni progressive venutesi a determinare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione del C.C. n. 52 del 30/10/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba